



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Assise di Firenze

Composta dei Signori:

1.	<u>Sestini</u>	<u>S. A. Umberto</u>	Presidente
2.	<u>Levicini</u>	<u>" Francesco</u>	Consigliere
3.	<u>Zucchi</u>	<u>sf. Pius</u>	Giudice Popolare
4.	<u>Mandoli</u>	<u>" Cesare</u>	"
5.	<u>Lechi</u>	<u>" Carlo</u>	"
6.	<u>Totti</u>	<u>" Pius</u>	"
7.	<u>Peroni</u>	<u>" Elsa</u>	"
8.	<u>Taluni</u>	<u>" Lucio</u>	"

procedendo alla seguente

SENTENZA

alla causa (1) a procedimento formale

contro

Pizzani Pietro di Antonio e di Grandi Rosa
del 7.1.1925 a Romano, res. a Vicchio di
Mugello, fraz. Paterno - presente

figli Ugo e di Gino e di Agostino
del 19.7.1924 res. Vicchio di

Mugello fraz. Villone, padre Cesare e 89 presente
entrambi detenuti dal 13 aprile 1951

Suppletivo

Pizzani Pietro:

del reato di cui agli art. 575 e 614.4 c.P.

N. 1 Reg. Scot.
N. 3 Reg. Gen. } 51

SENTENZA

in data 5-1-52

depositata il
MAR

Il Cancelliere

[Signature]

Li 11.5.1952

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

[Signature]

Intese del 11.2.52

(1) a procedimento formale o per citazione di rito

[Signature]

Caro per Penale
art. 601.32-601.34

21.11.62 fatta copia per Carri. Guido. Hare d. 202100
22.11.62 fatta copia per Carri. Guido. Hare d. 202100

22.11.1952

La Corte di Appello di Firenze con ord. 25.10.61 dichiara estinta la pena di 1000 di ammenda inflitta a Pisciotti Pichio per la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. la pena di un anno e quattro e giorni di reclusione inflitta per il delitto di atti oziosi, nonché quella di giorni sept. di reclusione e 2.000 di multa irrogata per il delitto di detenzione abusiva di arma; dichiara condonate la pena di un anno di reclusione inflitta per il delitto di furto.

www.mostrodifirenze.com

presti in agro di Orsino di Uzzello l'11.4.51
causando la morte di Bonini Selenio, mediante
numerosi colpi di arma da coltello e coltello, come
ammettendo il fatto con particolare crudeltà.

b) del reato di cui agli art. 56, 111, 614.2 e 561 P.
presti con altri dietti, in modo un equivo
alla offensione del cedano del Bonini,
per ammazzare l'imputato dell'omicidio,
nella sera dell'11.4.51, dopo alcune ore
dal delitto, proficua e nascondendo tra i
cespugli: commettendo il fatto in circostanze
di tempo e luogo tali da ostacolare la
luttica e giusta difesa.

La Bugli Miranda:

a) del reato di concorso in omicidio offeso
mediante determinazione (art. 110, 575, 614.4
c.p.) presti in agro di Orsino di Uzzello debbe
uccidere Pacciani Pietro, suo fiduciario, che
l'aveva rapito e congiungersi carnalmente
con Bonini Selenio, ed uccidere il Bonini
stato gridando: "ucciamolo, ucciamolo",
per essere stato preceduto con violenza, e dopo
che il Pacciani ebbe ripetutamente colpito
con vari coltellate il Bonini, lo invitava
nuovamente a fucila mentre grida
agghiacciante.

b) del reato di cui agli art. 1° e 2°

527 c.p. fucile con fin' azioni esecutive di un medesimo disegno criminioso in territorio di V. Vecchio di Ugento in epoca imperante e fino all'11.4.51 compiva altri crimini, congiungendosi casualmente con vari uomini e per ultimo col Pannini e con il Pannini in località pubbliche ed aperte al pubblico.
Il Pannini inoltre:

a) del reato di cui agli artt. 624, 614. 5 c.p. fucile in Comune di V. Vecchio di Ugento nella sera dell'11.4.51 si impossessava per trarne profitto del portafoglio contenente documenti e L. 25.000 sottraendolo dal cadavere di Pannini. L'azione approfittando di circostanze di tempo, luogo e luogo tale da ostacolare la pubblica e privata difesa (tempo di notte, località isolate, sottrazione del portafoglio dalle vesti di persona precedentemente uccisa)

b) del reato di cui agli artt. 91 capo 1° e 2°, 527 c.p. fucile in territorio di V. Vecchio di Ugento con fin' azioni esecutive di un medesimo disegno criminioso dalla fine del 1949 e fino all'11.4.51 compiva altri crimini, congiungendosi casualmente con Gugli Miranda, in località pubbliche ed aperte al pubblico.

c) del reato di cui all'art. 4. T.U. 19.8.49 n. 1186 e succ. mod. fucile esportare dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa una pistola e cartucce, senza essere unito della presente

licenza. In giorno inbreccato del dicembre 1950
e gennaio 1951 in Comune di Biadene di Uggello
di) di contrabbando di cui all'art. 697 c.p.
per essere delinquente nella propria abitazione e nelle
effettivamente due coltelli senza essere fatte
denunciare alle competenti autorità.

di) di contrabbando all'art. 42 e 17 r.v. legge n. 131
effettivamente c.p. 18.6.1931 n. 975 per cui senza
giustificato motivo ed oltre della propria abitazione
due coltelli e se ne è servito.

con la ulteriore aggiunta, contestata in udienza,
relativamente al concorso in omicidio plurimo:
quello per entrambi, quella ipotizzata dall'art. 42
1, 3 e 5 art. 577 c.p. per aver emesso concorso
l'omicidio a scopo di rapina e con premedita-
zione.

Per entrambi, contestata in udienza, il concorso
nel delitto di rapina di circa L. 24.000
aggravato ai sensi del c.p. dell'art. 588 c.p.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Assise di Firenze – Presidente Umberto Sestini

In data 5-1-52

Sentenza alla causa a procedimento formale contro:

Pacciani Pietro di Antonio e di Bambi Rosa. Nato il 7-1-1925 a Dicomano, res. a Vicchio di Mugello, fraz. Paterno – presente. Bugli Miranda fu Gino e di Tagliaferri Ida, n. Firenze il 19-1-1934 res. Vicchio di Mugello fraz. Villore, podere Casa Nuova 99 – presente. Entrambi detenuti dal 13 aprile 1951.

Imputati

Pacciani Pietro:

a) del reato di cui agli art. 575 e 614.4 C.P.

[La Corte di Appello di Firenze con ord. 25-10-51 dichiara estinta la amnistia; la pena di lire 1000 di ammenda inflitta a Pacciani Pietro per la contravvenzione di cui all'art. 597 C.P. la pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione inflittagli per il delitto di atti osceni, nonché quella di giorni venti di reclusione e lire 2000 di multa, erogatagli per il delitto di detenzione abusiva di arma; dichiara condonata la pena di anni uno di reclusione (?) per il delitto di furto]

perché in agro di Vicchio di Mugello l'11-4-51 cagionava la morte di Bonini Severino, mediante numerosi colpi di arma di coltello e calci: commettendo il fatto con particolare crudeltà

b) del reato di cui agli art. 55, 411, 614.2 e 5 C.P. perché con atti diretti (?) alla soppressione del cadavere del Bonini per assicurarsi l'impunità dell'omicidio nella sera dell'11-4-51, dopo alcune ore dal delitto, perveniva a nascondere tra i cespugli:

commettendo il fatto in circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (?).

La Bugli Miranda:

a) del reato di concorso in omicidio aggravato mediante determinazione (art. 110, 575, 614.4, C.P.), perché in agro di Vicchio di Mugello determinava (?) Pacciani Pietro, suo fidanzato, che l'aveva sorpresa a congiungersi carnalmente con Bonini Severino, ad uccidere il Bonini stesso gridando: "Ammazzalo, ammazzalo" per essere stata posseduta con violenza, e dopo che il Pacciani aveva ripetutamente colpito con varie coltellate il Bonini, lo invitava nuovamente a finirlo mentre giaceva agonizzante.

b) del reato di cui agli art. 81 cpp 142; 527 C.P. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in territorio di Vicchio di Mugello in epoche imprecisate e fino all'11.4.51 compiva atti osceni, congiungendosi carnalmente con vari uomini e per ultimo col Bonini e con il Pacciani in località pubbliche ed aperte al pubblico.

Il Pacciani inoltre: a) del reato di cui agli artt. 624, 614.5 C.P. perché in Comune di Vicchio di Mugello nella sera dell'11-4-51 si impossessava per trarne profitto del portafogli contenente documenti e lire 25000 sottraendolo dal cadavere di Bonini Severino approfittando di circostanze di tempo, luogo e azione (?) tali da ostacolare la pubblica e privata difesa: tempo di notte, località isolata, sottrazione del portafogli dalle vesti di persona precedentemente uccisa.

b) del reato di cui agli artt. 81 cpp 1° e 2°, 527 C.P. perché in territorio di Vicchio di Mugello con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso dalla fine del 1949 e fino all'11-4-51 compiva atti osceni congiungendosi carnalmente con Bugli Miranda, in località pubbliche ed esposte al pubblico.

c) del reato di cui all'art. 4. T.U. 19-8-49 n.1184 e succ. mod. perché asportava dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa una pistola a rotazione, senza essere munito della prescritta licenza. In giorno imprecisato del dicembre 1950 e gennaio 1951 in Comune di Vicchio di Mugello.

d) di contravvenzione di cui all'art. 697 C.P. per avere detenuto nella propria abitazione e nelle appartenenze due rivoltelle senza averne fatta denuncia alle competenti autorità.

e) di contravvenzione all'art. 42 e 17 T.U. legge P.S. approvata con R.D. 18-6-1931 n. 77 (?) perché senza giustificato motivo asportava dalla propria abitazione un coltello a serramanico.

Con la ulteriore aggravante, contestata in udienza, relativamente al concorso in omicidio pluriaggravato per entrambi, quella ipotizzata dai (?) 1, 3 e 5 art. 577 C.P. per aver essi commesso l'omicidio a scopo di rapina e con premeditazione.

Per entrambi, contestato in udienza, il concorso nel delitto di rapina di circa lire 24000 aggravate ai sensi del (?) dell'art. 528 C.P.

Lasciando quindi il Bonini per terra esanime, il Pacciani si era ri-
volto contro di lei e, raggiuntala mentre tentava di scappare, le a-
veva dato una spinta, facendola ruzzolare in terra; l'aveva poi av-
vertita che non le avrebbe fatto del male, purchè essa promettesse
di sposarlo e di non rivelare ad alcuno l'accaduto. Intimorita, es-
sa aveva promesso quanto richiestole ed aveva anche acconsentito a
che il giovane si congiungesse con lei carnalmente. Entrambi infi-
ne si erano recati alla Casanuova, trattenendovisi una ventina di
minuti; dopodichè, tornati fuori, si erano lasciati e, mentre il Pac-
ciani si era diretto verso Villore, essa era tornata nel bosco per
riprendere le pecore.

Aggiungeva la Bugli che il cadavere doveva essere stato rimos-
so dal luogo del delitto e probabilmente gettato nel lago Altura
(o laghetto di Maioli), distante un 300 metri da detto luogo.

A seguito di tali dichiarazioni nelle prime ore del mattino
del 15 aprile i carabinieri si portavano a Paterno all'abitazione
del Pacciani, che veniva tratto in arresto e condotto in caserma. In
terrogato, egli si mantenne dapprima sulla negativa, asserendo di
nulla sapere della fine del Bonini; ma, dopo che gli fu data lettu-
ra della deposizione della Bugli, finì col confessare di essere sta-
to lui ad uccidere il Bonini. Precise in proposito che la mattina
dell'11 aprile, verso le 10.30, egli si era recato nel paese di Vil-
lore dal fabbro ferraio Giudici Dante per ritirare alcuni attrezzi
agricoli, che vi aveva già portato a riparare; avendo però appreso
dal Giudici che sarebbero occorse altre due o tre ore perchè gli at-
trezzi fossero pronti, aveva pensato di approfittare di quel tempo
per andare a trovare a casa la fidanzata. ~~xxxxxx~~ Lungo il tragit-
to aveva incontrato nel bosco due donne, dalle quali aveva saputo
che la Bugli al mattino era stata in quei pressi a pascolare le pe-
core e vi avrebbe fatto ritorno anche nel pomeriggio. Raggiunta
perciò Tassinaiia, egli si era fermato per attendere il ritorno del-
la ragazza. Verso le 15 l'aveva finalmente veduta giungere col greg-
ge delle pecore, in compagnia del Bonini, che le teneva il braccio
destro sulla spalla. Nascosto dietro un cespuglio, aveva notato i
due entrare nella gola del fosso e sedersi a terra a conversare. A-
veva sentito così il Bonini dire alla ragazza: "Se tu mi dai retta,
ti darò duemila lire per farti un bel vestito". Dopodichè la Bu-
gli si era sdraiata supina a gambe aperte, tirando fuori la mammel-
la sinistra, il Bonini le si era buttato sopra e si erano congiunti
carnalmente. Accecato dall'ira, non potendo più resistere a quel-
l'orrendo spettacolo, egli era uscito dal nascondiglio e si era di-
retto verso costoro. Vedendolo sopraggiungere, la Bugli, impressio-
nata ed impaurita, gli aveva detto: "Uccidilo, uccidilo, mi ha voluto
violentare per forza". Egli, pensando al bene che voleva alla ragaz-
za, si era scagliato perciò sul Bonini, colpendolo ripetutamente al
petto ed al viso con il coltello che aveva in mano. Sollecitato quin-
di dalla fidanzata a finire il Bonini agonizzante, aveva inferito an-
cora al disgraziato due o tre colpi di coltello al petto. Aveva poi
raggiunto la Bugli, che cercava di allontanarsi, e si erano posti en-
trambi a sedere per terra. Riflettendo allora a quanto era accadu-
to, egli si era reso conto di aver fatto male ad uccidere il Bonini,
essendo stata la giovane consenziente alle proposte di costui, ed a

Pacciani

successivamente dal S. Procuratore della Repubblica, confermava sostanzialmente la versione dei fatti resa in precedenza, precisando peraltro che, giunti che furono nella fossetta di Tassinai, il Bonini, con cui mai per l'innanzi aveva avuto relazione amorosa, l'aveva getta per terra e quindi, venutole addosso e gibottonatisi i pantaloni, aveva estratto il membro ed aveva cercato di sollevarle il vestito nell'intento di congiungersi carnalmente, senza tuttavia riuscirvi e per la resistenza da lei opposta e per il sopraggiungere del racciani; nel quale essa aveva veduto un difensore, sì che gli aveva chiesto aiuto, invitandolo a picchiare il Bonini. Essendosi però accorta, ad un dato momento, che il fidanzato colpiva il Bonini col coltello, gli aveva gridato di smettere, ma il racciani ormai, preso dalla furia, aveva continuato a vibrare coltellate su tutto il corpo dell'avversario. negava pertanto la giovane sia di avere incitato il fidanzato ad uccidere il Bonini, sia di averlo consigliato in un secondo momento a finire l'agonizzante. Essa riferiva pure, tra l'altro, che l'omicidio era stato commesso alle 15,15, come aveva potuto controllare con l'orologio; che, dopo aver finito il Bonini, il racciani si era messo a raddrizzare la punta del coltello, ordinando a lei di attendere perchè poi l'avrebbe uccisa; che, nel mentre cercava di fermargli la mano, si era ferita a un dito col coltello; che il racciani le aveva imposto di non riferire ad alcuno quanto era avvenuto, minacciandola di farle fare, altrimenti, la stessa fine del Bonini; che lo stesso racciani, mentre si recavano insieme alla Casa Nuova, le aveva manifestato il proposito di impossessarsi del portafoglio del Bonini, asserendo che questi, come commerciante di stracci, doveva possedere denaro in abbondanza, e le aveva poi detto che nottetempo sarebbe tornato sul luogo del delitto per portar via il cadavere e gettarlo nel lago.

Il portafoglio ed il denaro del Bonini, nonché il coltello, di cui si sarebbe servito l'assassino, venivano in seguito rinvenuti dall'arma su indicazione dello stesso racciani.

In base agli elementi raccolti nel corso delle indagini i carabinieri di Vicchio con rapporto del 17 aprile 1951, denunziavano all'Autorità Giudiziaria in stato di arresto il racciani e la moglie quali responsabili, il primo di omicidio volontario aggravato, di vilipendio di cadavere e di furto aggravato, la seconda di concorso nell'omicidio. Si procedeva quindi a formale istruzione nei confronti di costoro, che venivano interrogati con mandato di cattura.

Il racciani si riportava alla versione già data ai carabinieri, in parte però modificandola. In ordine alle circostanze in cui era avvenuto il delitto egli confermava di aver veduto il Bonini e la moglie nella gola della fossetta di Tassinai congiungersi carnalmente, consenziente la ragazza, e assumeva di essere rimasto a tal vista come acciecato, sì da perder la coscienza dei propri atti, coscienza che aveva riacquisito soltanto quando si era ritrovato steso morto a terra con il coltello dalla punta storta in mano ed il Bonini disteso morto a terra. Ricordava però di essersi precipitato giù contro i due amanti urlando, ma senza profferir parola, e di essersi scagliato contro lo straccivendolo dopo che la miranda gli

Alcanti

fratelli di costui, Bonini Averardo, Bonini Atanasio e Bonini Luigi, si costituivano parte civile a detta udienza), si iniziava il dibattimento che, proseguito nelle udienze successive, si è oggi concluso. Nel corso di esso la Corte ha respinto un'istanza di ammissione di perizia psichiatrica sullo stato di mente del racciani, avanzata dalla difesa. Inoltre, a richiesta del P.M., si contestavano agli imputati il concorso nel delitto di rapina aggravata ai sensi dell'art. 520 cpv. n. 1 C.P. ed, in ordine all'imputazione di concorso in omicidio volontario, le aggravanti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 577 C.P. (omicidio commesso a scopo di rapina e con premeditazione), mentre per questo stesso delitto la contestazione veniva modificata ed integrata, precisandosi che "la morte di Severino Bonini, come emerge dai reperti necroscopici, fu causata da colpi di arma da punta e taglio e da colpi inferti con corpo contundente (non solo calci)".

D I R I T T O

1) Imputazione -a carico di entrambi i prevenuti- di concorso nel delitto di omicidio volontario pluriagravato in persona di Bonini Severino.

La prova generica di tale delitto è data dai reperti necroscopici, dai quali risulta, senza possibilità di dubbi, che la morte del Bonini Severino fu conseguenza del grave stato di shock e dell'anemia acuta metaemorragica provocati dalle lesioni inferte sulla persona di costui con arma da punta e taglio e con corpo contundente.

Del delitto stesso si riconosce autore il racciani, il quale sin dal suo primo interrogatorio dinanzi ai carabinieri ha sempre asserito -in conformità a quanto dichiarato dalla coimputata surli- di avere egli inferito al Bonini le ferite mortali. La sua attiva partecipazione al grave fatto di sangue è del resto comprovata da altre risultanze processuali. Basti in particolare tener presente: che il racciani doveva trovarsi sul luogo del delitto, allorchè questo venne consumato nel pomeriggio dell'11 aprile 1951 (egli si incontrò verso le 14 con certe Rosselli Maria e Orfiolici Fosca in un punto del bosco poco distante dal luogo, in cui il Bonini avrebbe trovato tragica morte; poco dopo le 16 giunge con la fidanzata a casa di costei, provenendo dalla parte di Tassinara, ove il Bonini, uscito verso le 14,30 dalla Casa Nuova, doveva ormai giacere cadavere); che il portafoglio del Bonini e il denaro contenutovi (o almeno una parte di esso) furono rinvenuti dai carabinieri, l'uno non lontano dalla casa del racciani, l'altro occultato sotto un rattone nella casa stessa; che quivi venne pure sequestrato, proprio su indicazione dell'imputato, un coltello a serramanico, le cui caratteristiche lo indicano come l'arma, con cui furono verosimilmente prodotte alla vittima talune delle più gravi lesioni; che il cadavere del Bonini fu ritrovato nel bosco, nascosto in mezzo a cespugli, sempre su indicazione del racciani, che in quel luogo appunto lo aveva trasportato

Alouey

alla luce di altre risultanze processuali. In base alle quali è da ritenersi, fra l'altro: 1) che quando il Pacciani si precipitò verso il Bonini, nè questi stava congiungendosi con la Bugli, nè -come sostiene invece quest'ultima- aveva già estratto il membro nel tentativo di possederla; 2) che le ferite mortali furono inferte alla vittima, oltre che con un coltello, con un corpo contundente non identificabile con la punta o col tacco di una scarpa.

Una circostanza di grandissimo valore è emersa al dibattimento: il cadavere del Bonini fu rinvenuto nel bosco con i pantaloni regolarmente abbottonati. Ciò afferma il Bonini Stanasio, e comunque è certo che i pantaloni erano abbottonati, allorché il perito settore procedette all'esame del cadavere nel cimitero di Rostolena la mattina del 14 aprile (v. dep. del Dr. Ruccini e del Ten. dei CC. Para), mentre pel fatto che il cadavere sin dal suo ritrovamento fu sempre piantonato dai carabinieri è da escludersi che alcuno in quello spazio di tempo possa averli abbottonati. D'altro lato il Pacciani stesso nega di essere stato lui a farlo, prima di abbandonare il cadavere nel bosco. Ne è davvero pensabile che il Bonini, data la subitanità dell'aggressione violenta ai suoi danni, abbia avuto egli il tempo di compier quell'atto. Il Pacciani, è vero, ha tentato di dare una consistenza ad una simile ipotesi, assumendo al dibattimento che, quando egli si precipitò sui due amanti, la ragazza gli si buttò con le braccia al collo, chiedendo perdono, e così il Bonini ebbe il tempo di abbottonarsi; ma una tale circostanza, non solo contrasta con quel che ha sempre riferito la Bugli, ma anche con tutte le precedenti dichiarazioni dello stesso Pacciani, il quale proprio dinanzi al Giudice Istruttore, in sede di confronto con la fidanzata, sostiene che, se costei gli avesse subito buttato le braccia al collo implorando perdono, egli non sarebbe stato trascinato al delitto. In ogni modo sarebbe troppo puerile ammettere che il Severino in un simile grave frangente si fosse preoccupato di abbottonarsi i pantaloni, anzichè darsi subito alla fuga o prepararsi alla difesa. Risulta pertanto manifesta la falsità delle asserzioni fatte dai giudicabili riguardo al comportamento del Bonini verso la ragazza.

Circa poi i mezzi, con cui furono inferte alla vittima le gravissime lesioni che ne cagionarono la morte, il Pacciani e la Bugli hanno parlato esclusivamente di colpi vibrati con un coltello e di calci tirati dal Pacciani stesso con la punta o il tacco delle scarpe; ma i reperti necroscopici indicano chiaramente che dovette essere usato anche altro mezzo lesivo. Infatti sul volto del Bonini furono rilevate numerose ferite, che il perito descrive come ferite lacero-contuse e che, per conseguenza, non poterono esser prodotte col coltello in giudiziale sequestro, mentre, d'altra parte, non sembra che possano essere state prodotte con la punta o il tacco di una scarpa o di uno zoccolo, perchè in tal caso avrebbero presentato un aspetto figurato, riprodotto in qualche punto il contorno arcuato sia della punta, sia del tacco; chè se poi le scarpe o gli zoccoli fossero stati chiodati, è impossibile che i chiodi non avessero lasciato alcuna impronta visibile della loro azione. Inoltre, se si tien conto che le ossa

Stancini

della volta cranica, dall'occipitale al frontale attraverso i parietali, e le ossa ancora della base del cranio, comprese anche le grandi ali dello sfenoide, presentavano fratture multiple, irregolari ed in parte comminute, si da dare -secondo il perito- l'apparenza di una vasta fratturazione e maciullamento delle ossa craniche stesse, devesi ritenere che lesioni di tale entità non possono essere state prodotte con calci, per quanto tirati con forza e decisione, giacche, anche ammesso che la volta cranica, che il perito ci descrive come sottile, avesse una minor resistenza, non si spiegherebbe con un meccanismo siffatto la fratturazione estesa e comminuta delle ossa della base del segmento occipitale, dato il notevole spessore e la notevole resistenza di questo segmento basilare del cranio. L'eccezionale gravità delle fratture del cranio, costituenti quasi uno sfracellamento del medesimo, inducono a ritenere che con altro corpo contundente esse siano state causate, ad es. con una pietra od anche, con maggiore probabilità, con un bastone o randello azionato con grande violenza, in quanto l'uso di un simile mezzo, oltre a spiegarci le fratture multiple e comminute dello sfenoide cranico, ci spiega agevolmente le fratture multiple e comminute dell'osso zigomatico sinistro, nonché l'amplissima ferita, lunga 11 cm., esistente nella regione frontoparietale destra con corrispondente ampia soluzione di continuo delle ossa craniche sottostanti e con lacerazione delle meningi e spappolamento della sostanza nervosa; la quale ferita, per la sua forma e i suoi caratteri e per le lesioni in profondità, male si spiegherebbe con un colpo inferto con una pietra e tanto meno con un colpo d'arma da punta e da taglio. Vero è che, secondo la descrizione del perito, detta ferita aveva margini netti e andamento arcuato, ma è ben noto come questi caratteri possano riscontrarsi in ferite sicuramente dovute a colpi di corpo contundente di forma piuttosto allungata, e ciò specialmente nel cuoio capelluto.

Con l'ipotesi ora prospettata circa il mezzo col quale sarebbero state prodotte le lesioni da corpo contundente trovano anche spiegazione le ferite riscontrate nella regione orbitaria sinistra ed alla mano destra. Infatti la ferita della regione orbitaria aveva l'aspetto di una ferita lacero-contusa ed era penetrante attraverso la palpebra superiore nella corrispondente cavità orbitaria, dove aveva determinato uno scollamento parziale del bulbo oculare. Una siffatta lesione fu probabilmente dovuta alla punta del bastone o randello, mentre è evidente come non avrebbe potuto esser prodotta col tacco o la punta di una scarpa e nemmeno, per l'aspetto lacero-contuso della soluzione di continuo della palpebra, con la punta di un coltello. Quanto poi alla ferita della mano destra, che si accompagnava alla frattura del secondo metacarpo, verosimilmente rappresentò una ferita di difesa, per aver cercato il Bonini di riparare con la mano i colpi di randello vibrati contro il cranio.

Appare infinex estremamente probabile che il racciani e la Bugli abbiano mentito anche nell'indicare il luogo, ove il Bonini venne aggredito (a detta di entrambi la gola, in cui scorre la "Rossetta di Tassinai"). In proposito è da prendere in esame la

ra riferite, e la testimonianza Scarpelli, si potrebbe a tutta pri-
ma essere indotti a prestar credito a quest'ultima, considerando,
da un lato, che un comprensibile sentimento di avversione e di o-
dio avrebbe potuto trascinare i Bonini ad alterare la verità per
aggravare la posizione dei prevenuti, dall'altro che la Scarpelli,
estranea ai fatti e non legata da vincoli di parentela né con
gli imputati né con la vittima, non avrebbe un interesse a menti-
re e che anzi la versione da lei offerta all'Autorità Giudiziar-
ria trova più o meno diretta conferma non solo nelle deposizioni
del fratello Bruno e della madre, Pieri Chiarina, ma anche in quel-
le di altri testi, tra cui Fabiani Fernando, il quale, unitosi ai
fratelli Bonini nella ricerca del Severino, fu presente al collo-
quio svoltosi nel pomeriggio del 12 aprile fra la Bruna Scarpelli
e l'Averardo Bonini.

Ma una più attenta valutazione delle testimonianze in oggetto
può avviare verso una diversa conclusione.

Se, invero, la Scarpelli avesse udito un semplice grido nel co-
scio - grido che essa medesima esclude fosse il aiuto- ed avesse
quindi veduto unicamente la Bugli incamminarsi verso la propria a-
bitazione in compagnia di un uomo, non avrebbe avuto motivo di at-
tribuire particolare importanza ad un fatto che non aveva di per
sé alcun rilievo. Essa invece si affrettò ad informare la madre
e il fratello di ciò che ha visto e sentito, e la voce che gli
Scarpelli hanno avvertito qualcosa dalla parte di Fassinaia si
diffonde e perviene ai Bonini che sono alla ricerca del loro con-
giunto scomparso.

D'altronde è la stessa Bugli ad affermare che, uscita sul
sentiero subito dopo che l'assassinio era stato consumato, senti
la Scarpelli chiamar "Bruno" e domandare anche di "Emilio" e la
vide quindi comparire sul poggio insieme alla madre e ad altre
persone. La Bugli aggiunge che lo Scarpelli Carlo e la Tagliaferri Ida
han riferito che la Bugli si determinò a confessar loro l'uccisi-
one del Bonini ad opera del racciani dopo che il Bonini Dino e
il Fabiani le avevano contestato che essa doveva pur sapere qual
che cosa, poiché si trovava con le pecore là dove gli Scarpelli
(o, meglio, la Bruna Scarpelli) avevano veduto due individui azzu-
farsi. E del resto, se la Miranda, dopo aver già risposto di nul-
la sapere ad una domanda di notizie sullo scomparso rivolta
dai congiunti di costui, si indusse successivamente a confessare
di essersi trovata presente all'assassinio, le dovettero esser mos-
se precise contestazioni, si da farle comprendere che nulla vale-
va ormai tacere o mentire, essendovi stata una testimone oculare
dell'aggressione subita dal Bonini.

Vi è pertanto motivo di ritenere che la Scarpelli Bruna (e
lo stesso dicasi per la madre ed il fratello di costei, nonché per
il Fabiani) non abbia rivelato all'Autorità Giudiziaria tutto
quanto era a sua conoscenza, quale che sia stata la ragione di ta-
le suo atteggiamento (forse il timore di riferire circostanze,
che avrebbero potuto aggravare la posizione degli imputati, e di
esporsi così al risentimento dei familiari di costoro o rendersi
invisi anche ad altri abitanti della zona). Ma dalle altre risul-
tanze sopra indicate si potrebbe comunque desumere che la Scar-

PELLI vide un uomo -verosimilmente il Pacciani- precipitarsi su di un altro -il Bonini-, azzuffarsi con lui e con lui rotolare a terra a breve distanza dalla Bugli sul sentiero che attraversa la "Fossetta di Tassinaiia". Sul sentiero quindi sarebbe avvenuta l'aggressione e non nell'interno della gola (luogo, questo, sottratto alla vista della Scarpelli), come hanno invece costantemente affermato i due odierni giudicabili.

I quali, del resto, anche nel riferire la loro condotta e i loro rovimenti prima della consumazione dell'omicidio e successivamente a questa ne danno sempre versioni uniformi, nè sempre dicono il vero. Mentisce, ad es., il Pacciani quando afferma ai carabinieri di essersi recato dal fabbro di Villore la mattina dell'11 aprile per ritirar degli attrezzi già portatigli in precedenza a riparare, mentre fu proprio in quell'occasione che gli portò quegli attrezzi, come egli dovrà pure ammettere nei successivi interrogatori. Mentisce ancora il Pacciani nell'indicare l'ora in cui giunse alla Fossetta di Tassinaiia: alle 12,30 o poco più, secondo le sue dichiarazioni istruttorie, alle 11,30 addirittura secondo le precisazioni da lui fatte in udienza, mentre risulta che egli giunse a Villore sul mezzogiorno (dep. Giudici Andrea), che si trattene un poco nella bottega del fabbro, che partì da Villore verso le 13 (dep. Brazzini Primo) e che lungo il percorso da Villore a Tassinaiia fu veduto alle 13,30 circa dal teste Bargelli Umberto e verso le 14 dalla Rosselli e dalla Orriolici. Egli dà pure discordanti versioni circa l'ora, ad es., in cui uscì di casa per tornare sul luogo del delitto ad occultare il cadavere e circa le modalità del trasporto di questo. Contrastano inoltre il Pacciani e la Bugli nel precisare l'atteggiamento tenuto dall'uno verso l'altra subito dopo il delitto (atteggiamento che l'imputata afferma gravemente minaccioso, mentre il Pacciani nega di aver rivolto minacce a costei), come nel riferire il contenuto del colloquio svoltosi tra loro durante il ritorno alla Casa Nuova (la Bugli assume che in tale occasione il fidanzato espresse la propria meraviglia perchè il Bonini, pure avendo ricevuto quattro coltellate, aveva ancora avuto la forza di dire "sta' fermo col coltello", e manifestò altresì il proposito di impossessarsi del portafoglio dell'ucciso per dividere con lei il denaro; circostanze smentite invece recisamente dall'imputato); e si potrebbe proseguire a lungo in simili rilievi.

Appare già evidente da quanto sin ora ^{menziona} rilevato come dalle versioni dei prevenuti non possa trarsi una conoscenza sicura della realtà dei fatti, nè dei moventi del delitto; anzi su circostanze di indubbio valore sono stati entrambi sorpresi in palese mendacio. La quale la ragione di questo contegno processuale? L'uccisione del Bonini fu effettivamente attuazione immediata di una risoluzione criminosa improvvisa, come essi sostengono, e l'alterazione della verità da parte loro è dovuta al tentativo dell'uno di attenuare al massimo la propria responsabilità, alla volontà dell'altra di non risultare complice di quell'efferato delitto? Ovvero costoro -senza aver saputo peraltro, adottare o mantenere una identica linea di difesa- cercano di nascondere una realtà ben più grave, quale è sinteticamente riprodotta dalle due aggravanti contestate al dibattimento (l'aver cioè agito con premeditazione ed a scopo

Pacciani

di rapina)?

Si tenga presente al riguardo che il Bonini nelle sue gite per le borgate e i casolari delle frazioni di Rostolena e di Villore doveva necessariamente portar seco una certa quantità di denaro per pagare la merce acquistata. Ora non è affatto assurdo pensare che due giovani, privi di scrupoli morali, come il Racciani e la Bugli, i quali intendevano sposarsi entro breve tempo, ma avevano scarse disponibilità economiche, possano aver concepito il proposito di trarre in un agguato il Bonini e sopprimerlo per depredarlo di quel denaro. Lo sta di fatto che il portafoglio col denaro contenutovi fu sottratto al cadavere della vittima. D'altra parte, ove si ritenesse che gli imputati si fossero preventivamente accordati per depredare lo straccivendolo, ben difficilmente si potrebbe escludere in loro anche il proposito di ucciderlo. Se costui fosse rimasto in vita, avrebbe sicuramente denunciato i suoi rapinatori, che egli ben conosceva; e, se pur non avesse potuto riconoscere il Racciani, avrebbe comunque indicato nella Bugli colei che lo aveva attirato in Tassinai, talchè le indagini per addivenire alla scoperta dei colpevoli si sarebbero tosto indirizzate verso di lei.

Sin dal primo momento, non appena raccolte le dichiarazioni della Bugli e del Racciani, gli investigatori furono però dominati dalla convinzione che il delitto fosse stato commesso per motivi di gelosia (così leggesi nel primo rapporto del CC. di Vicchio del 13 aprile 1951; e v. pure il rapporto 5 giugno '51 redatto dai mar.lli Greco e Failla della Squadra Investigativa CC. di Polizia Giudiziaria). Le indagini non ebbero perciò quell'ampio respiro necessario per vagliare tutte le possibilità, bensì furono principalmente incanalate in una sola direzione con la conseguenza che vennero trascurati elementi di indubbio rilievo. Né su diversi binari si condusse la formale istruzione, sì che il magistrato istruttore nella sua sentenza di rinvio a giudizio, richiamandosi sostanzialmente alle versioni degli imputati, osservava: "Dall'istruzione è rimasto escluso che il Racciani abbia agito con premeditazione; anzi, secondo le risultanze processuali, il prevenuto avrebbe agito improvvisamente sotto la spinta dell'aver sorpreso la fidanzata mentre si accoppiava con il Bonini".

La Corte deve ora esaminare se alla stregua delle risultanze dibattimentali e di considerazioni logiche una tale conclusione può esser tuttora accolta.

Per escludere la possibilità di un previo concerto ai danni del Bonini la difesa del Racciani ha sostenuto che gli imputati non potevano conoscere in precedenza in qual giorno lo straccivendolo si sarebbe recato a Foggio Secco e che, d'altronde, la decisione del Racciani di recarsi a Tassinai per incontrare la fidanzata nelle prime ore pomeridiane dell'11 aprile fu del tutto occasionale e venne da lui presa sul momento - anche per suggerimento del Brazzini Primo -, dopo che il Giudice lo ebbe avvertito di non potergli accomodare gli attrezzi prima di qualche ora.

Risulta in proposito (v. rapporto 5 giugno 1951) che il bo

nini era solito fare le sue gite nelle zone di Rostolena e Villore nei primi tre giorni della settimana, ma non aveva un giorno fisso per recarsi in una piuttosto che in un'altra di queste località; ed anzi saltava anche qualche gita, tanto è vero che l'ultima volta che si era recato alla Casa Nuova prima dell'11 aprile era stato una quindicina di giorni innanzi. Sin da allora, però, secondo quanto asserito dalla Bonini Maria Annunziata, il Severino le aveva detto che sarebbe tornato a Roggio Secco proprio l'11 aprile, avendo fissato di trovarsi là per tal giorno con certo Ciucchi Antonio, che gli aveva proposto l'acquisto di uno strettoio. Ed il falegname nini dietro da Vicchio ha dichiarato ai carabinieri che, recatosi il 9 aprile dal Bonini per proporgli di andare insieme due giorni dopo a vedere dei mobili antichi in vendita a Cuccino, costui gli rispose di doversi recare a Roggio Secco proprio l'11 aprile (rimasero poi d'accordo di andare a vedere quei mobili nel pomeriggio del 10). Il Ciucchi Antonio a sua volta, riferendo di avere incontrato lo straccivendolo a Roggio Secco presso il proprio colono Bargelli verso le 12,30 dell'11 aprile, ha ammesso di averlo invitato a casa per mostrargli un torchio da uva che intendeva vendergli, senza tuttavia precisare se già in precedenza avesse a tale scopo fissato con lui un appuntamento.

Sulla base di tali risultanze si può ritenere, ad avviso della Corte, che sin dalla sua precedente gita il Bonini avesse fissato di far ritorno a Roggio Secco il mercoledì 11 aprile. Con ciò non rimane provato, è vero, che la famiglia Scarpi ed in particolare la Bugli (e quindi anche il Facciani) sapessero di questa sua decisione; ma sin d'ora non appare affatto improbabile che ne fossero stati da lui avvertiti affinché gli preparassero degli stracci per quando egli sarebbe tornato. Non si ha comunque la prova che gli imputati ignorassero che il Bonini sarebbe venuto alla Casa Nuova l'11 aprile e non fossero quindi in grado di concertare un piano criminoso; l'esistenza o meno del quale dovrà perciò esser desunta dagli altri elementi di causa.

La presenta maggior consistenza l'altro argomento difensivo sopra accennato. Che il Facciani ben poteva prevedere che al fabbro sarebbe occorso del tempo per riparargli gli attrezzi; e in tale previsione appunto egli può aver preordinato quella gita a Villore in quel giorno, onde aver poi un pretesto per recarsi in Tassinara. E non è per nulla dimostrato che il proposito di andare a trovare la fidanzata sia sorto in lui improvvisamente, dietro suggerimento del Brazzini. Quest'ultimo ha dichiarato di aver soltanto chiesto al Facciani se sarebbe andato dalla Bugli; e lo stesso imputato non ha mai sostenuto di aver seguito semplicemente un suggerimento dell'amico.

È stato osservato ancora dalla difesa che, ove il Facciani avesse premeditato di uccidere il Bonini, egli sarebbe ricorso a più sicuri ed efficienti mezzi di offesa (se non ad una pistola, che il rumore dello sparo avrebbe potuto essere udito da altri anche a distanza, almeno ad una scure od altra arma del genere) e non si sarebbe armato invece di un semplice coltello a serramanico, la cui efficacia aggressiva poteva poi risultare inadeguata di fronte ad una pronta ed energica reazione dell'agredito. Ma a ciò

Stromboli

è facile obiettare che, mentre un coltello era agevolmente occulta-
bile in una tasca del vestito, una scure (o un altro simile strumen-
to) per le sue stesse dimensioni avrebbe potuto non passare inos-
servato a chi il Pacciani avesse casualmente incontrato lungo il
cammino verso Tassinaià, onde non sarebbe stato prudente sceglie-
la come arma. D'altro lato è certo che il Pacciani per colpire il
Bonini si servì anche di un corpo contundente, verosimilmente un
randello; e comunque la subitanità dell'aggressione poteva garan-
tirgli la perfetta riuscita dell'impresa, impedendo ogni possibile
seria reazione da parte del Bonini (per di più il Pacciani avreb-
be potuto fare assegnamento sul concorso della Bugli).

Ma contro la tesi del delitto premeditato - si è pur sostenu-
to - vi sarebbe in ogni modo la circostanza che il denaro non fu
asportato subito di dosso alla vittima, ma solo a distanza di ore,
il che proverebbe appunto che l'idea di impossessarsene sarebbe
sorta in un secondo momento. Tale è, invero, la concorde versione
degli imputati, ed il fatto che i biglietti di banca sottratti al
Bonini erano ancora bagnati, allorché furono ritrovati dai carabi-
nieri in casa Pacciani, starebbe a confermare che dovevano essere
rimasti a lungo indosso al cadavere sotto la pioggia, caduta in ab-
bondanza nella serata dell'11 aprile. Non è questo però, a giudi-
zio della Corte, un argomento decisivo. A prescindere da quanto as-
sumono il Pacciani e la Bugli, che avrebbero un evidente interesse
ad alterare su questo punto la verità, bastino due osservazioni: 1)
ben può darsi che gli imputati, una volta accortisi che i loro mo-
vimenti erano stati osservati da altra persona (la Scarpelli), si
siano affrettati ad allontanarsi dal luogo del delitto senza per-
quisire il cadavere, ma riservandosi di tornarvi successivamente
per portare a termine il loro piano criminoso; 2) non è affatto
da escludersi che il denaro si sia bagnato o mentre era indosso al
lo stesso Pacciani - il quale rimase non poco tempo sotto la piog-
gia e fece la sera ritorno a casa con gli abiti fradici - o per es-
sere il portafoglio caduto accidentalmente nell'acqua (ad es. nel
fosso di Tassinaià durante o dopo l'aggressione contro il Bonini).
Si tenga, inoltre, presente che il Pacciani ha reso discordanti di-
chiarazioni in ordine alle circostanze, in cui venne in possesso
del denaro, ora affermando di aver raccolto il portafoglio sul luo-
go del delitto, essendogli caduto nell'atto di spostare il cadave-
re, ora precisando di averlo ritrovato per terra nel ripercorrere
il cammino già fatto trasportando il cadavere.

Riguardo appunto al denaro è anzi da rilevarsi che in casa
Pacciani fu rinvenuta la somma di 11.000 lire, somma che l'imputa-
to assume esser tutta quella contenuta nel portafoglio della vit-
tima e di cui egli si impossessò. La Bonini Maria Annunziata
ha asserito che, prima di partire da Vicchio per Cuccino la sera
del 9 aprile, il Severino prese 25.000 lire, come essa medesima po-
tè direttamente controllare; e dalle indagini condotte dall'arma
presso coloro, da cui il Bonini dovette fermarsi nelle sue gite del
10 e dell'11 aprile per eventuali acquisti, è risultato che egli
spese 20 lire nella giornata del 10 e 385 lire (quelle pagate al-
la famiglia Scarpi per acquisto di un golf usato e di lana grez-
za) il giorno successivo. Egli dunque avrebbe dovuto avere con se

quando fu ucciso, non 11.000 lire soltanto, ma quella maggior somma residuatagli dalle 25.000 lire dopo effettuati i suddetti pagamenti (si aggiunga che, mentre l'imputato afferma di aver preso il denaro soltanto dal portafoglio, la Tagliaferri riferisce che per pagare la merce acquistata alla Casa Nuova il Bonini tolse il denaro da un libretto che teneva nella tasca dei pantaloni; ma né somme, né libretti furono poi rinvenuti sul cadavere dagli investigatori). Poiché quel denaro sarebbe ammontato a poco più del doppio di quello recuperato presso il racciani, il quale potrebbe pure averne speso una piccola parte il giorno successivo al delitto, quando si recò a Vicchio per il mercato, sorge naturale il sospetto che egli si sia trattenuto solo una metà della somma effettivamente sottratta al cadavere e che l'altra metà sia andata alla Bugli o ad un eventuale altro complice del delitto; che, in definitiva, poco dopo la consumazione dell'omicidio vi sia stata una spartizione del bottino, circostanza questa che meglio si inquadrirebbe in una ipotesi di rapina e di omicidio a scopo di rapina.

Tuttavia, né sarebbe da escludersi che, all'infuori di ogni preventivo accordo, i due fidanzati abbiano sul momento deciso di approfittare della morte del Bonini per impossessarsi del denaro e dividerlo tra loro, né può ritenersi pienamente raggiunta la prova che costui all'atto dell'aggressione avesse con sé oltre 24000 lire. Non che si debba dubitare della sincerità e della veridicità della testimonianza della sorella dell'ucciso; ma è l'esito delle indagini svolte - con lodevole prontezza, certo, e con diligenza dai carabinieri - che non può ritenersi decisivo per stabilire la sorte di quella maggior somma, che non è stata recuperata. Dette indagini furono condotte in quelle zone percorse dal Bonini nelle sue gite del 10 e dell'11 aprile; ma nulla vieta di pensare che, all'insaputa della sorella, costui possa avere versato quel denaro ad altri, in Vicchio stessa, la sera del 9 aprile, dopo essere uscito di casa e prima di recarsi a Cuccino; ed appare ugualmente possibile che taluno di coloro, che sono stati interrogati in proposito dall'Arma, pure avendo ricevuto delle somme dal Bonini abbia avuto interesse a tacere una simile circostanza.

Ma quel primo sospetto di una spartizione del denaro fra i complici del delitto in esecuzione di un loro piano criminoso prestabilito risulta, in certo modo, rafforzato dall'attenta valutazione di altre circostanze.

Non si può non rimanere colpiti dal fatto che il Pacciani ed il Bonini si siano vanuti a trovare nello stesso momento alla Fossatta di Tassinaià, dove l'uno di loro doveva incontrare così tragica morte; località che il Pacciani aveva raggiunto per una via inusitata e donde il Bonini non avrebbe dovuto passare nel suo ritorno dalla Casa Nuova a Cuccino. Si trattò davvero di una fatale coincidenza oppure la loro contemporanea presenza in quel luogo era stata prevista e voluta?

Tendiamo anzitutto in esame i movimenti del Pacciani dopo la sua partenza da Villore. Egli non percorre la strada che è normalmente seguita per portarsi a Poggio Secco, ma sceglie una via diversa attraverso i boschi, che, se più breve dell'altra di circa un chilometro, è però assai più faticosa e difficile; né egli, che pur faceva all'amore con la Bugli da un anno e mezzo e non di ra-

Mancini

do si recava a trovarla alla casa di
parte, tanto è vero che si fa dare le necessarie indicazioni dal
Brazzini, con cui si accompagna per alcune centinaia di metri. Per
quale motivo il Pacciani sceglie questo percorso insolito? Forse
per giungere più presto dalla sua ragazza? Questa sembrerebbe la
spiegazione più ovvia, ma non si accorda affatto col successivo com-
portamento di costui. Partito da Villore intorno alle 13, lungo il
cammino egli è scorto seduto su un sasso dal teste Bargelli Umber-
to verso le 13,30 e poco più oltre, incontratosi con la Rosselli e
la Orfiolici, egli si intrattiene con loro a conversare, quando sono
già le 14 circa; scende infine lungo il pendio verso la Fossetta di
Tassinaiia. Un'ora dunque o più (sia pur prendendo come approssima-
tivi i riferimenti di orario da parte dei testi) per compiere un
km. e mezzo circa di strada. Il Pacciani non dimostra davvero trop-
pa fretta! Si aggiunga che, se avesse voluto vedere al più presto
la Bugli, egli si sarebbe recato direttamente alla Casa Nuova, ove a
quell'ora essa avrebbe dovuto trovarsi per il desinare; ed invece,
giunto alla strada che dalla località dell'ancisa porta alla Casa
Nuova, anziché volgere in direzione di questa prosegue oltre per di-
scendere poi in Tassinaiia, dove sosterrà sino all'arrivo della Bugli
e del Bonini. Si è assunto al riguardo da parte dello stesso impu-
tato che egli non si recò a casa della ragazza perché i di lei fa-
miliari non avrebbero veduto di buon occhio una sua visita in gior-
no feriale (ma non vi si reco forse poco dopo aver consumato il le-
ttito e non vi si trattenne per asciugarsi e per attendere che spio-
vesse, senza che alcuno della famiglia scarpigli facesse delle os-
servazioni?) e che del resto egli sperava di trovare ancora la fi-
anzata nel bosco con le pecore; ma, per dare una qualche consisten-
za a tale assunto, egli ha dovuto mentire nell'indicazione dell'ora
in cui giunse a Tassinaiia, spostandola sino alle 11,30.
Il Pacciani non aveva perciò quella fretta, che bene avrebbe po-
tuto giustificare la scelta del percorso da lui compiuto.
D'altra parte, se scopo della gita a Tassinaiia fosse stato sem-
plicemente quello di intrattenersi un poco con la fidanzata, mentre
essa badava le pecore, egli avrebbe dovuto avere la certezza o qua-
si di incontrarla in quella località per non correre altrimenti il
rischio di fare inutilmente quella strada tutt'altro che facile e
piana. Ma come poteva avere quella certezza? Dalle deposizioni del
Tagliaferri Ida e della stessa Bugli risulta che non solo que-
st'ultima, ma anche i suoi fratelli e le sue sorelle erano addetti
a condurre le pecore al pascolo; ed ora andava l'uno, ora l'altro, a
seconda delle altre faccende o lavori che a volta a volta ciascuno
aveva da sbrigare; e la miranda, era anzi quella che vi andava meno
di tutti; nè sempre le pecore venivano portate in Tassinaiia. Il va-
lore di queste risultanze è stato talmente avvertito dall'imputato,
che nel corso del dibattimento egli è giunto a dichiarare di avere
in effetti, sin dalla domenica precedente, fissato un appuntamento
con la ragazza per il pomeriggio dell'11 aprile alla Fossetta di
Tassinaiia. Subito dopo però, accortosi del passo falso compiuto, e-
gli ha modificato sostanzialmente tale versione, asserendo che la
miranda gli aveva detto soltanto che quella settimana sarebbe toc-
cato a lei andar con le pecore; circostanza, tuttavia, non solo smen-
tita dalla ragazza, ma contraddetta dalle altre risultanze surrife-

rite, le quali provano come tra i figli della Tarliaferri e dello Scarpi non fossero stabiliti dei turni per portare le pecore al pascolo. Resta comunque il fatto di quella prima dichiarazione di indubbia gravità. Ma con essa il Pacciani, in un momento di sconforto, voluto confessare quanto era realmente accaduto, oppure nell'ansia di difendersi, né riuscendo ad orientarsi sotto il fuoco di stringenti contestazioni, egli ha affermato una circostanza non vera nell'errata opinione di portare un elemento a sé favorevole? Orne, se appunto vi fu, la tesi del delitto improvviso non potrebbe resistere. Se la Bugli sapeva che il Pacciani la stava attendendo presso la Fossetta di Tassinaiia, non sarebbe stato né logico né naturale -salvo il caso appunto di un precedente accordo criminoso ai danni del Bonini- che ~~XXXX~~ si fosse fatta accompagnare da questi sin là, quale che ne fosse lo scopo (quello di avere insieme rapporti intimi, come sembrerebbe più verosimile, od altro qualsiasi), tanto più conoscendo essa il carattere del fidanzato, che altre volte le aveva fatto delle scenate per gelosia. Ma al quesito sopra propositosi non ritiene la Corte di poter dare una risposta senza vagliare tutte le risultanze di causa; chè, di per sé, l'ipotesi che il Pacciani nel riferire la circostanza dell'appuntamento, abbia mentito in conseguenza di una errata condotta difensiva non appare affatto assurda, ove si considerino la sua limitata intelligenza, la sua lentezza nell'afferrare le situazioni, l'angoscia e il turbamento in lui certamente prodotti dalla gravità della sua posizione.

Ora, quanto è già stato osservato a proposito della gita del Pacciani a Tassinaiia e dello scopo della medesima giustifica certamente il dubbio che non meramente casuale sia stato l'incontro di costui col Bonini. >

Circa poi le ragioni della presenza di quest'ultimo in quella località si deve tener presente: che egli, per quel che è risultato, non aveva mai avuto in precedenza rapporti intimi e nemmeno confidenziali con la Bugli; che quel giorno in casa Scarpi mostro una certa fretta di andarsene perché doveva ancora fermarsi presso alcune famiglie coloniche di Foggio Secco per ritirar della merce prima di far ritorno a Uccino (doveva anche passare dal Ciucchi Antonio per vedere il torchio da uva); che in effetti, uscito dalla Casa Nuova, non prese senz'altro la via del bosco dietro la ragazza, ma si incamminò per la strada di Foggio Secco, dalla quale peraltro deviò poco dopo per un sentiero (lungo il quale depose la balla degli stracci, che ivi fu veduta quello stesso pomeriggio da Ciucchi Francesco e fu presa poi dal Pacciani per essere altrove nascosta), raggiungendo quindi la mulattiera che conduce alla Fossetta di Tassinaiia. Si ha l'impressione che qualcuno, o qualcosa, lo abbia improvvisamente distolto dal cammino prefissosi; forse proprio la Bugli. D'accordo col fidanzato essa avrebbe atteso il Bonini lungo la strada e con la allettante proposta di un amplesso carnale lo avrebbe indotto a seguirla là dove l'altro attendeva.

Indubbiamente l'esistenza di un previo concerto fra gli odiermi imputati per aggredire lo straccivendolo in luogo solitario, ucciderlo e depredarlo potrebbe spiegare e la deviazione di costui dalla sua strada, e la presenza del Pacciani nel luogo, ove poi av-

Moulin

venne il delitto e l'asportazione del denaro di dosso al cadavere. che un previo concerto vi fu non può affermarsi; siamo sempre nel campo del sospetto, non della certezza.

Se invero l'ipotesi che il Bonini di sua spontanea volontà abbia deciso quel giorno di tentare un'avventura amorosa con la ragazza e l'abbia perciò raggiunta nel bosco non può non essere presa in seria considerazione. Si assuma pure che egli non era un donnaiolo; certo è che l'idea di conseguire senza troppa difficoltà i favori di una giovinetta, nota per la generosità con cui aveva fatto ad altri dono del proprio corpo, ben poteva sorridere ad un uomo ancora nel vigore degli anni, si da indurlo a ritardare di un poco il suo ritorno a casa. Nè sembra strano, in tal caso, che egli non si sia diretto immediatamente sulle orme della ragazza, forse volendo evitare che gli altri abitanti della casa nuova si accorgessero della direzione che intendeva prendere; forse, quando uscì di casa Scarpi, egli si proponeva realmente di prender la via del ritorno, ma poi la vista della ragazza che si allontanava con le pecore - e dalla strada di Foggio Becco egli poteva scorgerla - risvegliò in lui improvvisamente l'appetito carnale.

Nulla vieta inoltre di pensare - data l'indole della Dugli, così incline agli illeciti amori - che sia stata lei ad lasciare il Bonini per soddisfare la propria libidine e far mercato delle proprie grazie. Contro l'ipotesi del previo concerto sta anche la Dugli - dall'altro lato, non solo non è da escludersi in via assoluta che il Pacciani, dovendo aspettare alcune ore prima di poter riprendere i suoi attrezzi, abbia voluto approfittare di questo tempo per fare una passeggiata dalle parti della ragazza nella mera speranza di incontrarla e di potersi intrattenere con lei in amorosi colloqui, ma è ravvisabile anche un altro movente a quella gita (movente che, seppur non indicato espressamente dall'imputato - nel timore forse che il rivelarlo non giovasse alla sua posizione - traspare tuttavia dalle sue dichiarazioni).

Il Pacciani, è innegabile, provava una forte attrazione, sia pur prevalentemente sensuale, verso la Miranda e intendeva sposarla. Egli ne conosceva sì i trascorsi amorosi, ma, una volta fidanzatosi, era fatto promettere da lei (la circostanza è riferita da entrambi i prevenuti) che gli sarebbe stata sempre fedele. Non avrebbe potuto tollerare che costei continuasse a concedersi ad altri; il suo orgoglio di maschio ne sarebbe rimasto profondamente ferito. Un giorno le fece una scenata perché la vide prendere a braccetto il giovane Ciucchi Antonio). Da delle voci cominciarono a giungere all'orecchio sul contegno poco serio della ragazza, secondo quanto è stato da lui asserito; alcuni suoi amici di raterno lo avrebbero avvisato che la Miranda si perdeva con tutti e gli avrebbero precisato, tra l'altro, di averla veduta in motocicletta con una guardia forestale. Fu così essersi insinuato nel suo animo il sospetto angoscioso che la giovane fosse venuta meno alla promessa fattagli. È proprio il giorno precedente al delitto, intrattenendosi con l'amico bernardi Sirio (v. dep. di questi), egli ebbe a manifestare il proposito di "continuare" a sorvegliare la Dugli, aggiungendo che se nulla gli fosse poi risultato a carico di costei, a raterno avrebbero imparato a conoscerlo meglio. Ma quali luoghi sarebbero stati più favorevoli ai di lei amorosi conviegni di quei boschi? - considerazione che essi non potevano fare molto assegnamento sull'adesione agli adescamenti della ragazza da parte del Bonini occupato nel suo giro d'affari. Post

schi piuttosto solitari che si stendevano nelle vicinanze della Casa Nuova e dove essa non di rado conduceva le pecore al pascolo, quei boschi alla cui ombra in passato essa aveva avuto più volte rapporti intimi con vari giovani? Può ben darsi dunque che proprio per sorvegliare la ragazza il Pacciani si sia mosso da Villore alla volta di Tassinara alle 10 circa dell'11 aprile 1951. E si comprende anche il perchè egli abbia compiuto un percorso insolito, se avesse preso la strada consueta, che sbocca in quella di Poggio Seco e non molta distanza dalla Casa Nuova, egli poteva esser facilmente veduto o dalla stessa ragazza o dai suoi familiari e vicini, che avrebbero potuto avvertirla della presenza di lui; sarebbe così venuto meno quell'elemento della sorpresa che gli era necessario per sincerarsi della fondatezza dei suoi sospetti. Egli perciò passa per luoghi poco frequentati, senza troppo avvicinarsi alla Casa Nuova. Incontrate poi la Rosselli e la Orfiolici e avendo appreso da costoro che la fidanzata sarebbe tornata in quel pomeriggio in Tassinara, egli prosegue in tale direzione.

Nè, così ricostruendosi i fatti, viene a mancare una spiegazione psicologica del delitto. Il Pacciani, che è in attesa della ragazza, la vede ad un tratto avvicinarsi in compagnia del Bonini. Forse i due conversavano soltanto, forse l'uomo teneva un atteggiamento più che confidenziale verso la sua compagna; certo non si giunse ad un congiungimento carnale (nè, a quanto risulta, il Bonini tentò con la violenza di possedere la Bugli). Ma il semplice fatto che i due siano insieme può esser sufficiente per il Pacciani a mutare in certezza quelli che sino ad allora erano stati unicamente sospetti. A qual fine, se non per un convegno amoroso, la giovane e lo straccivendolo si ritrovano in quella località solitaria? Egli si sente profondamente colpito nel suo amor proprio e cerca una soddisfazione; vuol mostrare alla Bugli - che è pur sempre l'oggetto dei suoi desideri - di che cosa egli sia capace; vuol compiere un atto di forza, nel timore che altrimenti lo si possa rimproverare di debolezza e di viltà; e, brandito un ramo d'albero o altro corpo contundente trovato sul posto, egli va contro il Bonini, in cui vede il rivale, attraverso la cui eliminazione può riconquistare la ragazza e vendicare la sconfitta subita (si ricordi che in precedenza aveva detto al Brazzini di sospettare della fedeltà della Bugli e di non sapere quel che avrebbe fatto, se l'avesse trovata con qualcuno).

Non che, peraltro, si possa prestar credito all'imputato quando egli afferma di esser stato trascinato al delitto da una passione violenta, che annullò in lui la volontà e la coscienza dei propri atti. A parte la considerazione che per il nostro sistema penale gli stati emotivi e passionali non incidono di per sé sulla imputabilità del soggetto, non v'ha dubbio che un uragano di tanta gravità avrebbe lasciato tracce profonde e durevoli nella psiche dell'assassino, determinando in questi uno stato di depressione o, per contrario, di eccitazione, una volta che egli si fosse reso perfettamente conto della gravità dell'azione compiuta ed avesse ripensato alla infedeltà della ragazza. Il suo comportamento, invece, dopo la consumazione del delitto è del tutto normale, coerente, freddamente tranquillo. Egli si affretta a lavarsi le mani ed a toglier, dagli abi-

Scovini

le macchie del sangue della vittima; si avvia quindi, conversando con la fidanzata verso la Casa Nuova, dove si trattiene per attendere che spiova, e nessuno di coloro che lo vedono e gli parlano (Tagliaferri Ida e Nati Bruno) scorge in lui nulla che tradisca un turbamento dell'animo. Egli si preoccupa poi di cancellare le tracce del delitto, di ricercare e nascondere la balla dei bonini, che potrebbe indicare ad altri la direzione presa da costui; e si rifugge dall'impossessarsi del denaro della vittima e dal trasportarne a notte il cadavere attraverso il bosco per occultarlo in luogo più sicuro. Il Pacciani non perde mai il controllo di se, nulla di anormale nel suo atteggiamento è notato dai giudici, quando alla sera egli passa dalla bottega di costui per ritirare gli attrezzi, e nulla è notato dai suoi amici Coveri e Bernardi, quando il giorno successivo lo incontrano a Vicchio, ove egli si intrattiene a bere e giocare.

Non, dunque, passione che tutto travolge e schianta. Il certo il carattere violento e brutale del Pacciani (quale ce lo descrive anche il suo amico Bernardi Cirio, che riferisce, fra l'altro, di aver saputo da un contadino come l'imputato durante un litigio arrivar al punto di mettere il padre a sedere sulla gratella del focolare - circostanza risultata pure ai carabinieri nel corso delle loro indagini) basta a darci ragione del suo comportamento criminoso e feroce.

All'azione omicida del Pacciani non rimase estranea la Bugli, la cui responsabilità per concorso nel delitto non può in ogni caso essere esclusa. Si consideri l'atteggiamento da lei tenuto durante l'aggressione contro il Bonini. Essa non cerca di impedire il tragico evento, essa non grida aiuto, nè cerca di fuggire, come sarebbe stato logico ove avesse tenuto anche per la propria incolumità (solo in un secondo momento avrebbe, a suo dire, tentato la fuga, gridando aiuto); rimane invece spettatrice di quel fatto di sangue (il sospetto che anch'essa abbia inferto colpi alla vittima non è stato neppure adombrato), non solo, ma, per sua esplicita ammissione, è essa medesima ad incitare il Pacciani a "picchiare" il Bonini (l'imputato dirà "ammazzare"). E dopo che il delitto è stato consumato, nulla in lei rivela uno stato di angoscia, di dolore, di spavento. E' perciò convinzione di questa Corte, ove si acceda all'ipotesi del delitto improvviso (chè, se il delitto fosse stato premeditato, la colpevolezza della Bugli risulterebbe ancor più evidente e più grave), che la giovane, vistasi scoperta insieme allo straccivendolo dal fidanzato, che veniva contro di loro in atteggiamento tutt'altro che pacifico, abbia voluto allontanare ogni sospetto sulla leggerezza della propria condotta dall'animo di costui, del quale pur conosceva il carattere geloso e violento, e perciò si sia tosto a lui affiancata, incitandolo a colpire il rivale, da lei accusato di tentata violenza carnale ai suoi danni. Il Pacciani, ancorché avesse già concepito il proposito di sopprimere il Bonini - come è verosimile -, dovette ~~XXXXXXXXXXXX~~ trovarsi rafforzato nella sua risoluzione criminosa dal contegno e dalle parole della fidanzata. A favore della quale non potrebbe, d'altro lato, essere riconosciuta l'esimente dell'aver agito in istato di necessità, non risultando provato che essa sia stata costretta, per

durante la notte il Facciani dovette farci aiutare da altra per
non, precisamente il terzo complice del delitto. ^{Indubbiamente} la
impresa di portare un cadavere del peso di una ottantina di chili
per varie centinaia di metri in un terreno boscoso e accidentato,
fatto più difficile dall'abbondante pioggia caduta, era assai ardua;
ma ben si può ammettere che un giovane come il Facciani, temprato
alle fatiche e abituato a camminare per quei terreni, possa averla
compiuta da solo. Ma se è vero che egli ha reso contrastanti verso
circa le modalità di quel trasporto, sino a giungere ad afferma-
re di aver portato il cadavere sulle spalle reggendolo con entram-
be le mani e tenendo in bocca la lampetina che doveva rischiara-
re il cammino, non si può da questo suo comportamento processuale,
forse dettato da strane preoccupazioni difensive (si tenga presen-
te che in tutta la sua linea di difesa egli ha presentato dei gra-
vi abbandamenti, arrivando a contraddirsi su circostanze il nessun
modo argomentare necessariamente l'intervento di altri nel com-
piimento di quella macabra impresa.

La circostanza, infine, del ritrovamento da parte del Facciani
della palla dell'ucciso non contraddice all'ipotesi del delitto im-
provviso. Era naturale che l'imputato si preoccupasse di occultare
l'oggetto, che avrebbe potuto indicare la via seguita dal Bonini e
aiutare gli investigatori a scoprire il delitto; né il ritrovarlo
era troppo difficile, dato che il Bonini l'aveva lasciato abbastan-
za in vista lungo il sentiero da lui imbroccato nel ^{deviare} ~~lasciare~~ la stra-
da di Poggio Secco per dirigersi verso Tassinai; e comunque ben
poteva la Bugli fornire al riguardo delle indicazioni al fidanzato,
sia che fosse stata essa medesima ad andare lo straccivendolo,
sia che avesse soltanto notato, a distanza, la via da costui percor-
so per raggiungerla.

Per contro si può ancora osservare che, se il Facciani si fos-
se davvero recato a Tassinai per commettere quell'effero delit-
to, sarebbe stato logico e naturale che xxx avesse cercato di non
far conoscere ad altri i propri movimenti. Invece, quando è ancora
a Villore, egli manifesta al Brazzini l'intenzione di andare a tro-
vare la fidanzata e si fa anzi insegnare da questi la via più bre-
ve. Quando poi scorge la Rosselli e l'Orfiole, non cerca di elu-
dirle, ma si fa loro incontro e si intrattiene a parlare (il teste
Bargelli Umberto riferì in istruttoria di avere avuto l'impressio-
ne che il Facciani, da lui scorto nel bosco, avesse cercato di na-
scondersi alla sua vista, ma non ha mantenuto al dibattimento tale
dichiarazione).

Conseguentemente, sebbene permangano ragioni per sospettare
che l'aggressione contro il Bonini sia stata premeditata ad una di
avanzati, avidi di entrare in possesso del denaro che costui aveva
seco, non presenta affatto minori probabilità di aderenza al vero
l'ipotesi che il Facciani ed il Bonini si siano trovati contempora-
neamente presso la Fossetta di Tassinai per un mero caso, per una
tragica fatalità, e che nell'animo del primo il proposito criminoso
sia sorto d'improvviso - rafforzato poi dal comportamento della ra-
gazza - alla vista di quest'ultima in compagnia dello straccivendo-
lo. Onde, nel dubbio, è questa seconda ipotesi, come più favorevole a
gli imputati, che la Corte deve accogliere; e sulla base di essa in

ve condursi l'esare in linea di diritto.

responsabilità, dunque sia del Racciani, sia della Bugli, per omicidio volontario; ma cadono entrambe le aggravanti contestate al dibattimento (l'aver cioè agito con premeditazione e a scopo di rapina). Né ricorre l'altra aggravante, di cui all'art. 577 n.4 in relazione all'art. 61 n.4 C.P. Un elemento di crudeltà è certo insito in ogni omicidio; ma la crudeltà che aggrava il delitto deve rappresentare un quid pluris di fronte ai mezzi necessari e sufficienti per eseguirlo. Per aversi pertanto, l'aggravante in esame debbono causarsi alla vittima patimenti fisici maggiori di quelli normalmente occorrenti per cagionarne la morte o sofferenze morali inutili ed inumane, che denotino nell'agente un animo sordo ai sentimenti più elementari di pietà. Condizioni queste che non ricorrono nel caso presente; chè la reiterazione dei colpi non produsse certo sofferenze maggiori al Bonini, affrettandone anzi la morte (ed è probabile che dopo i primi gravissimi colpi ricevuti al capo egli sia rimasto stordito ed abbia perso la conoscenza).

In ordine alle attenuanti od alle diminuenti da riconoscersi a favore degli imputati la Corte osserva anzitutto che non può concedersi al Racciani la diminuzione di cui all'art. 69 C.P. già nel corso del dibattimento la Corte ha respinto un'istanza della difesa per l'ammissione di perizia sullo stato di mente del prevenuto. Non sono, invero, emersi elementi (pregresse malattie, tare familiari, anomalie della condotta) che possano giustificare il dubbio di una menomata capacità di intendere e di volere di costui, il quale anzi col comportamento tenuto subito dopo la consumazione del delitto - comportamento che ha già formato oggetto di esame e di valutazione - ha dimostrato di possedere integre le facoltà dell'intelligenza e della volontà. Il Racciani è sì un violento, ma non un malato di mente. Ne può ritenersi conseguenza di uno stato patologico del la sua psiche il tentativo di suicidio (se pur non fu simulato), che egli attuò nelle carceri, ove trovavasi ristretto da una quindicina di giorni. Il rimorso per il grave delitto commesso, la meditazione sulla rovina della propria esistenza, l'angoscioso pensiero di una lunga carcerazione ben possono spingere al suicidio anche individui esenti da tare psichiche, specialmente se costoro non sono sorretti da superiori principi morali.

La difesa ha anche invocato per il Racciani l'attenuante della provocazione, assumendo che egli avrebbe agito in istato d'ira determinato dal contegno immorale della Bugli e del Bonini. Ma, come è da escludersi che i due si siano congiunti carnalmente, così non è nemmeno raggiunta la prova che essi abbiano compiuto atti di libidine. Il semplice fatto che ~~ixix~~ fossero insieme può aver dato al Racciani la certezza che la fidanzata lo tradisse col rivale ed averlo perciò spinto al delitto; ed un tal fatto non è certo da ritenersi obiettivamente ingiusto, ai sensi dell'art. 62 n.2 C.P.

Dello stato d'animo del Racciani, allorché concepì ed attuò il delitto, così come dello stato d'animo, in cui venne a trovarsi la Bugli, sorpresa dal fidanzato in compagnia del Bonini, deve peraltro tenersi conto ai fini della concessione ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, concessione che - richiesta dallo stesso P.M., il quale ha pur sostenuto le aggravanti della

M. P. M.

premeditazione e dello scopo di rapina - appare ben più giustifica-
to che si accolga, come accoglie la Corte, l'ipotesi del delitto im-
provviso.

Spettano, altresì, alla Bugli la diminuzione di cui all'art. 90
C.P., in quanto all'epoca del fatto essa non aveva ancora compiuto
i diciotto anni (ne vi è alcun dubbio sulla sua capacità di inten-
dere e di volere), e l'attenuante prevista dall'art. 114 pp. C.P.,
dovendosi ritenere che la sua attività - considerata in rapporto
all'azione svolta dal Facciani - ebbe minima importanza nella per-
petrazione del crimine.

2) Imputazione di rapina a carico di entrambi i prevenuti.

Da un lato è pacifico che il Facciani ebbe ad impossessarsi
del denaro che il povero Bonini aveva indosso, dall'altro, come già
è rilevato, non si ha affatto la prova che gli imputati abbiano
voluto sopprimere il Bonini per derubarlo, ricorrendo solo degli e-
lementi di sospetto al riguardo. In realtà può darsi che l'idea
di sottrarre il denaro alla vittima sia sorta nei Facciani succes-
sivamente alla consumazione dell'omicidio e sia stata poi da lui
attuata al di fuori di ogni accordo con la ragazza. Data questa in-
certezza, deve pertanto la Bugli essere assolta con formula dubita
ativa dall'imputazione in oggetto, mentre il Facciani, la cui condot-
ta integra indubbiamente gli estremi del furto (egli si proponeva
spendere quel denaro insieme alla fidanzata, non certo restituirlo
ai familiari dell'ucciso), deve essere dichiarato colpevole di que-
sto minor reato, aggravato tuttavia ai sensi dell'art. 5, n. 5 C.P.,
in quanto le circostanze di tempo, di luogo e di persona, in cui il
reato stesso venne consumato, e che sono state precisate in epigra-
fe, ostacolarono sicuramente la pubblica e privata difesa, agevolan-
do così l'attività criminosa del reo.

3) Imputazione a carico del Facciani per tentata soppressio- ne di cadavere.

Tornato a tarda sera o nella notte sul luogo del delitto, il
Facciani prese il cadavere del Bonini e lo trasportò per circa
100 metri, nascondendolo infine nel folto della macchia. Il luogo
impervio, posto ad una certa distanza dai sentieri più battuti, ed
il fatto che il cadavere era coperto da frasche e foglie ne ren-
devano certo assai difficile un subito ritrovamento. Ricorro-
po, perciò, nella fattispecie tutti gli estremi del delitto di oc-
cultamento di cadavere, previsto dall'art. 412 C.P. Il Giudice i-
struttore ha però rinviato a giudizio il Facciani sotto l'imputa-
zione di tentata soppressione, ritenendo provato che precisa inten-
zione di costui fosse quella di gettare il corpo della vittima nel
laghetto di maioli (un tale divisamento era stato appunto manife-
stato dall'imputato alla fidanzata, giusta quanto riferito da que-
sta ultima, e in realtà il luogo, ove il cadavere venne occultato, di-
sta poco più di 100 metri dal laghetto) e che egli non abbia por-
tato a compimento la propria azione per circostanze indipendenti
dalla sua volontà e, più particolarmente, per l'eccessiva difficoltà
dell'impresa dovuta all'oscurità, al percorso disagiata, al pe-
so del corpo trasportato. Non ritiene tuttavia questa Corte che

La tesi del Giudice Istruttore debba essere accolta.

La soppressione importa la perdita definitiva del cadavere, che pur non essendo distrutto, non è più reperibile; non può dunque confondersi con l'occultamento, che è essenzialmente temporaneo e consente il recupero del cadavere, a prescindere dalle maggiori o minori difficoltà da superare per il recupero stesso. Conseguentemente, ancorché il cadavere del povero Bonini fosse stato gettato nel laghetto di Maioli, non si avrebbe soppressione di cadavere, ma semplice occultamento. Non ritrovandosi in altra parte, si sarebbe naturalmente sospettato che il corpo dello straccivendolo di Vicchio giacesse nel fondo del laghetto e le ricerche si sarebbero rivolte in questa direzione; né il reperimento del corpo stesso avrebbe presentato eccessive difficoltà, dato che il laghetto di Maioli è una modestissima massa di acqua.

In ogni modo, anche a volere accedere su tal punto alla tesi contraria, non potrebbe mai affermarsi nel caso presente la responsabilità del Racciani per il delitto di cui all'art. 411 C.P. nell'ipotesi del tentativo. Il trasporto di un cadavere da un luogo ad un altro è atto di per sé essenzialmente equivoco, non sicuramente diretto alla soppressione del ^{cadavere stesso} ~~recessario~~; né si può d'altro lato escludere che il Racciani, se pure in un primo penso di disfarsi di quella gravissima prova del suo delitto, gettandola nel laghetto, abbia in seguito abbandonato tale idea, in vista appunto delle difficoltà che avrebbe dovuto affrontare, ed abbia ritenuto sufficiente nascondere il cadavere nel folto del bosco.

Deve quindi riconoscersi la colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto di occultamento - anziché di tentata soppressione di cadavere, con le aggravanti contestate di cui all'art. 61 n. 2 (il Racciani nascose infatti il cadavere per assicurarsi l'impunità del delitto di omicidio) e n. 5 C.R. (valgono le stesse considerazioni, già svolte per sostenere la sussistenza della aggravante in oggetto in ordine al delitto di furto ritenuto a carico del Racciani).

4) Imputazioni di atti osceni continuati a carico di entrambi gli imputati.

La responsabilità di entrambi per tale reato risulta chiaramente dalle dichiarazioni della ragazza e in parte anche da quelle del Racciani. La Bugli ha infatti confessato di avere avuto più volte rapporti intimi nel bosco (luogo pubblico) con vari giovani prima del suo fidanzamento con l'odierno imputato e con costui dopo il fidanzamento. Il Racciani ha per contro sostenuto di essersi congiunto con la Miranda sempre in casa Scarpi e non anche nel bosco; ma la confessione di costei, resa spontaneamente, appare decisiva in proposito. In particolare è da ritenersi accertato che i due si congiunsero carnalmente all'aperto dopo l'uccisione del Bonini, come l'imputata ha costantemente asserito ed il Racciani ebbe ad ammettere dinanzi ai carabinieri. Per le ragioni già esposte in precedenza deve però escludersi, riguardo alla Bugli, l'episodio Bonini, pure contestato.

5) Imputazioni - a carico del Racciani - di detenzione abusiva

Specchia

il porto abusivo di armi.
La sussistenza di entrambi i reati è pienamente provata. L'im-
putato stesso riconosce di aver detenuto due pistole (di cui una
sequestrata dai carabinieri nella sua abitazione), senza che ne
avesse fatto denuncia all'autorità ed ammette pure di averne un
giorno portata con se una (quella non ritrovata), recandosi a far
visita alla Bugli. Egli assume tuttavia che questa seconda pistola
non era efficiente (come lo è invece quella in sequestro); ma in
opposito è smentito dalla sua stessa fidanzata, la quale ha asseri-
to che in occasione della visita suddetta essa constatò come l'ar-
ma fosse carica e che il Facciani sparò con la medesima contro lei
nel 1951.

6) Imputazione - a carico del Facciani - di porto ingiustifica-
to di coltello.

È provato che per uccidere il Bonini il Facciani fece uso an-
che di un coltello a serramanico, che aveva portato seco quando il
Bonini dell'11 aprile 1951 era uscito di casa alla volta di Villo
di Colto, che trovosi in giudiziale sequestro e le cui caratte-
ristiche lo pongono tra quegli strumenti atti ad offendere, di cui
è stato il porto senza giustificato motivo. Non ritiene però la
Corte che ricorra nella fattispecie la contravvenzione in oggetto.
Il Facciani è un contadino e i contadini sono usi a portare coltel-
li analoghi strumenti, quando vanno per le campagne e per i bo-
schetti, potendo occorrer loro di servirsene per i più svariati biso-
gni (per tagliare rami di alberi, per araffettare il pane e così via).
Non può quindi affermarsi che il porto di quel coltello da parte
del Facciani fosse ingiustificato.

Ritenuto quanto sopra esposto riguardo alla entità dei reati,
alla personalità dei colpevoli ed alle altre circostanze indicate
nell'art. 133 C.P., la Corte stima di giustizia infliggere le pene
seguenti:

Al Facciani: per il delitto di omicidio volontario la pena di
anni di reclusione (pena base: anni 24, ridotta per le attenuan-
ti generiche); per il delitto di occultamento di cadavere un anno
di reclusione (p.b.: 9 mesi, elevata ad 11 mesi per l'aggravante di
quasi all'art. 61 n. 2 C.P. ed ulteriormente aumentata per l'altra ag-
gravante contestata); per il delitto di furto due anni di reclusio-
ne e 10.000 lire di multa (p.b.: un anno e sei mesi e 10.000 lire
di multa, aumentata poi di un terzo per l'aggravante di cui all'art.
155 C.P.); per il delitto di atti osceni continuati quattro me-
si e quindici giorni di reclusione (p.b.: quattro mesi, aumentata
per la continuazione); per il delitto di porto abusivo d'arma ven-
dibile 30 giorni di reclusione e 2.000 lire di multa, e per la contravven-
zione di cui all'art. 697 C.P. mille lire di ammenda. Complessiva-
mente perciò ventidue anni, cinque mesi e cinque giorni di reclusio-
ne, dodicimila lire di multa e mille lire di ammenda.

Al Bugli: per il delitto di omicidio volontario sei anni e
tre mesi di reclusione (p.b.: anni 21, ridotta ad anni 14 per la di-
minuzione dell'età minore degli anni 18, ed ulteriormente ridotta a
9 anni e 4 mesi per le attenuanti generiche ed a sei anni e tre me-

si per l'attenuante prevista dall'art. 114 pp. C.P.); per il delitto di atti osceni continuati cinque mesi di reclusione (p.b.: 4 mesi, ridotta a tre mesi e 15 giorni per la diminuzione di cui all'art. 98 C.P. ed aumentata quindi per la continuazione). In complesso perciò sei anni ed otto mesi di reclusione.

La condanna importa per legge l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua per il Facciani, della durata di cinque anni per la Bugli. Entrambi sono altresì tenuti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno anche a quelle della propria custodia preventiva.

Nei sensi dell'art. 185 C.P. il Facciani e la Bugli devono pure esser condannati a favore dei congiunti dell'ucciso, costituiti in parti civili, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a costoro cagionati con l'attività delittuosa, danni che si liquidano, per ciascuna di dette parti civili, in lire una come da richiesta, nonché alle spese di costituzione e difesa delle stesse parti, che si liquidano per l'Assirelli Elvira in lire 102.000, di cui L. 100.000 di onorari, ed in uguale misura per le altre parti.

Per norma dell'art. 240 C.P. sono da confiscarsi il coltello di sequestro, che servì a commettere l'omicidio, e la pistola, pure in sequestro, in quanto oggetto del reato di cui all'art. 697 C.P. Negli altri oggetti sequestrati al Facciani appare opportuno disporre la continuazione del sequestro a garanzia dei crediti di cui all'art. 109 C.P., mentre agli eredi del Severino Bonini devono essere restituiti gli indumenti ed il libretto già appartenenti a costui.

P. G. M.

La Corte di Assise dichiara Facciani rietro colpevole del reato di cui al paragrafo I° lett. a) della rubrica, escluse le aggravanti contestate e con la concessione delle attenuanti generiche nonché colpevole del reato di cui agli artt. 412, 51 nn. 2 e 3 C.P. così modificata la rubrica alla lett. b) del detto paragrafo, dei reati di cui al paragrafo III lett. b), c) e d) e del reato di furto aggravato, come già contestato alla lett. a) dello stesso paragrafo, anziché di rapina, come contestato all'udienza;

Dichiara altresì sugli miranda colpevole dei reati ascritti ed escluse per l'omicidio le aggravanti contestate, con la diminuzione dell'età minore degli anni 18 per entrambi i reati, con le attenuanti di cui agli artt. 114 pp. e 52 bis C.P. in ordine al concorso nel delitto di omicidio ed escluso per il reato di atti osceni continuati l'episodio Bonini;

e letti ed applicati gli artt. citati e gli artt. 28, 29, 31, 91, 110, 527, 575, 624 e 697 C.P., 4 T.U. 19-6-1940 n. 1104, 483, 408 e 409 C.P.,

condanna

il Facciani alla pena complessiva di ventidue anni, cinque mesi e cinque giorni di reclusione, dodicimila lire di multa e mille lire di ammenda, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

la Bugli alla pena complessiva di sei anni e otto mesi di re

[Handwritten signature]

zione ed all'interdizione...
Entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e cia
Condanna altresì entrambi in solido al risarcimento dei danni
favore delle parti civili, danni che per ciascuna di esse parti
civili si liquidano in lire una, oltre alle spese di costituzione e
difesa delle stesse parti, che si liquidano per l'Assirelli Sivira
lire 102.000 (lire centoduemila), di cui lire 100.000 di onorari,
per le altre parti in altrettante lire 102.000, di cui 100.000
onorari.

V. l'art. 479 C.P.P. assolve il Pacciani dalla contravvenzio-
di cui alla lett. e) del paragrafo III perchè il fatto non co-
stituisce reato e la sugli dall'imputazione di rapina per insuffi-
enza di prove.
Gli artt. 240 C.P. e 522 C.P.P. ordina la confisca del col
della pistola in sequestro, nonchè la restituzione degli in
del libretto già appartenuti a Bonini Severino agli ere-
dici. Ordina la continuazione del sequestro sugli altri og-
getti sequestrati al Pacciani a garanzia dei crediti di cui al-
189 C.P.

Firenze, 5 gennaio 1952

Il Giudice.

[Signature]

[Signature] Cou. e. Santor

[Signature]
P. Solimini

Il Tribunale penale di Firenze. Sez. Penale 2.
In favore di (consiglio e composto di M...
comunità alla richiesta del P.M.

applicati gli art. 151 C.P., 593 C.P. 1°, 2° (C) e P. 19.12.53.47
dichiara

condonato anziché di esclusione della pena si flitta a...
per omicidio dalla Corte d'Appello di Firenze con...
5.1.1952; dichiara condonati anni cinque della esclusione...
Borgh. Miranda, per omicidio, dalla predetta Corte con la...
Firenze 12 gennaio 52.

fi Nicola Sara - Lemici - Enzo Fileno (rabba).

Il (arrestato)
[Signature]